

Obblighi di informazione sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

17 marzo 2021

Il 27 novembre del 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento (n. 2088) in materia di trasparenza sulla sostenibilità degli investimenti nel settore dei servizi finanziari (cd. Regolamento *disclosure*). Molte delle disposizioni del suddetto Regolamento sono entrate in vigore lo scorso **10 marzo 2021**.

Il **4 febbraio 2021** le tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA) hanno pubblicato il Rapporto finale sulle norme tecniche di regolamentazione (draft Regulatory Technical Standards), che vengono proposte alla Commissione Europea per armonizzare contenuti, metodologie e modalità di presentazione delle informazioni richieste dal Regolamento; hanno inoltre proposto alla Commissione Europea di fissare al **1° gennaio 2022** l'entrata in vigore di tali norme tecniche, che dovranno nel frattempo essere adottate dalla Commissione stessa con un regolamento delegato che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per orientare gli intermediari su come comportarsi tra la data di entrata in vigore del Regolamento (10 marzo 2021) e quella di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione, le tre autorità di vigilanza europee - con una dichiarazione congiunta del **25 febbraio u.s.** - hanno raccomandato agli intermediari di utilizzare comunque, in questo lasso di tempo, le indicazioni contenute nelle norme tecniche di attuazione come utili punti di riferimento per adempiere alle obbligazioni previste dal Regolamento. La dichiarazione congiunta contiene inoltre alcune linee guida sulla tempistica delle informazioni richieste agli intermediari, graduata in funzione della loro complessità. La Banca d'Italia condivide questa impostazione: avviare sin da subito il processo di adeguamento alle nuove norme tecniche di regolamentazione consentirà infatti agli operatori di allinearsi gradualmente alle nuove disposizioni, al mercato di iniziare a disporre di informazioni chiare e coerenti per tutte le tipologie di operatori, alla vigilanza di prepararsi per avviare un monitoraggio efficace del rispetto dei requisiti del Regolamento europeo.